

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

CON DOMANDA RICONVENZIONALE

PER

AMPELIO, nato a Salerno (SA) il 08.06.1938 e residente in Milano (MI),
Via Roma n. 52/B, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, assistito, rappresentato e
difeso, giusta mandato in calce del presente atto, dall'Avv. Renato Cicerone
C.F. YYYYYYYYYYYYYYYY ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dello stesso in Milano (MI), P.zza Cavour n. 25

CONTRO

indivisi !

LEONILDE, con l'Avv. Giovanni Graziosi

*

R.G. n. 2354/10 – Dott. Triantafilli – udienza del 19.04.2010 ore 12.00

*** **

IN FATTO

Con ricorso notificato in data 09.12.2009 (doc. 1) Leonilde chiedeva al
Tribunale adito di pronunciare la separazione tra coniugi, con addebito della
stessa al marito Ampelio, chiedendo altresì un "indistinto" contributo al
proprio mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale.

*

Si costituisce nel presente giudizio Ampelio il quale, tramite lo scrivente
procuratore, contesta integralmente l'assunto avversario con riferimento alla
richiesta di addebito, di assegnazione della casa coniugale e degli obblighi

di mantenimento del coniuge, non sussistendone i presupposti né di fatto né tantomeno di diritto.

La descrizione della situazione di “maltrattamento”, in cui la ricorrente si sarebbe trovata a vivere in questi ultimi mesi di matrimonio, appare assai lontana dalla realtà: il marito non ha mai posto limiti all'indipendenza della stessa, tanto più che la scelta di “regalare” svago alla moglie, iscrivendo entrambi ad un circolo di bridge, era stata di Ampelio ed altrettanto la scelta di abbandonare il circolo per lasciare spazio a Leonilde era stata del marito. Giova, altresì, alla narrazione dei fatti precisare che nulla era mai stato contestato a Leonilde quando, per esigenze e natura del gioco praticato, la stessa aveva provveduto a sostituire la figura del partner, rappresentata fino ad allora dal marito, con un altro soggetto.

Nulla era stato obiettato alla moglie dal marito nemmeno quando gli impegni ludici si erano cominciati a protrarre per un tempo maggiore e le trasferte, dovute a tornei nazionali ed internazionali, portavano Leonilde a passare più tempo lontano dalla famiglia. I problemi erano cominciati a sorgere nel momento in cui si veniva delineando in modo sempre più chiaro e nitido che, oltre all'attrazione “del gioco”, vi era un altro “interesse di natura personale” nei confronti del giocatore!

Ampelio, quindi, incalzato dal ragionevole dubbio e dalle voci sempre più insistenti di amici, vicini, conoscenti e parenti, aveva deciso di affrontare la moglie, non solo nella speranza di scuoterla, ma anche per ricordarle i suoi obblighi nei confronti della famiglia.

Quelli che da Leonilde, a suo dire, erano considerati insulti e maltrattamenti, in realtà erano l'estremo e disperato tentativo di "svegliare" la moglie e farla ragionare.

Tanto questa ricostruzione risponde al vero, che perfino il figlio aveva avuto un moto di indignazione nei confronti della madre ed aveva finito per litigare con la stessa il 22 maggio 1990. Quasi ad avallare la veridicità delle contestazioni mosse dal figlio, Leonilde aveva, quindi, ritenuto opportuno abbandonare il tetto coniugale per un periodo imprecisato.

Come se non bastasse, il 13 settembre 1990, qualche mese dopo questo incretoso avvenimento, durante una cena "di rappacificamento" alla quale, oltre ai due coniugi attualmente in lite, erano presenti i figli, il genero ed i relativi consuoceri, X si era presentato pretendendo di sedersi a tavola con loro, vanificando così, non solo la riuscita della cena, ma anche i buoni propositi alla stessa connessi.

Ci si sarebbe aspettati da Leonilde che avesse sostenuto le decisioni di Ampelio, quando questi, in modo garbato e minimamente violento, ha chiesto al personale di allontanare X, ma la moglie, invece, si era allontanata con quest'ultimo con la scusa di accompagnarlo all'ospedale.

Si potrà pensare che il gesto della moglie fosse stato mosso dalla compassione e dalla necessità di soccorrere X da un male imminente ma la realtà è ben diversa perché, poco tempo dopo, Leonilde era stata vista, dalla figlia e dal genero, in compagnia dello stesso soggetto a poca distanza dal locale in questione.

Quella sera Leonilde non aveva fatto più ritorno in quel ristorante, dove l'intera famiglia l'attendeva, preferendo, ovviamente, la compagnia di un altro partner agli affetti familiari!

In altra occasione era avvenuto qualcosa di molto simile alla situazione appena narrata: marito e figlio avevano incontrato per caso Leonilde in compagnia di X e tra questi vi fu un acceso scambio di "battute". I familiari, rientrati a casa, speravano quantomeno di vederla rientrare, ma questo non avvenne. ?

La situazione era degenerata a tal punto che in più occasioni, documentabili tramite l'esibizione del tabulato telefonico (Doc. 2), X si era permesso di telefonare negli orari più disparati a casa di Ampelio, offendendolo e minacciandolo. ?

Tanto la situazione era compromessa, che la vita coniugale era totalmente assente: Leonilde, quando conversava al telefono con X, si chiudeva in camera ed era stata vista spesso in compagnia dello stesso soggetto. ?

Trascorreva tutti i pomeriggi, fino a sera inoltrata, fuori casa ed a causa di questo atteggiamento e delle innumerevoli prove, loro malgrado, raccolte dai figli, questi decisero di metterne al corrente il padre con una lettera del 22 ottobre 1990 (Doc. 3), stigmatizzando i comportamenti della madre.

Quasi a voler salvare *in extremis* un matrimonio che stava "naufragando", Leonilde era stata pregata più volte di non frequentare più X ma questa aveva opposto un secco rifiuto.

Quella che i matematici chiamerebbero "la prova del 9" proviene dalle dichiarazioni rilasciate dalla moglie di X, che afferma di essersi separata dal

marito proprio a causa della relazione di lui con Leonilde, affermazioni provate dal testo della sentenza di separazione che su espressa autorizzazione di Mevia, moglie di X, si allega (Doc. 4).

La presunta relazione di questa con X era talmente “alla luce del giorno” che era oramai di dominio pubblico, in particolare nella cerchia sociale in cui la famiglia di Ampelio risultava da tempo inserita.

La moglie non faceva nulla per tenere riservata la relazione né per evitare un grave pregiudizio alla sua famiglia, che, tra l'altro, del credito di quella parte sociale, viveva e lavorava, essendo il marito un noto commerciante, che annoverava tra i clienti molti soggetti conosciuti.

Anche nella più rosea ipotesi che Leonilde non avesse mai intrattenuto rapporti extraconiugali con X, l'univocità di interpretazione dei comportamenti della stessa e soprattutto l'affidamento che gli estranei erano indotti a fare nella ipotesi dell'adulterio, ritagliavano al marito la posizione del “tradito” e con questo lo esponevano al biasimo di quegli amici, che erano anche la sua fonte di reddito.

IN DIRITTO

La situazione familiare appena descritta dimostra senza ombra di dubbio a chi sia imputabile la responsabilità del fallimento di questo matrimonio.

Né sarà agevole per controparte dimostrare che lo stesso si sia deteriorato per responsabilità comuni alla coppia ed ancora più diabolica sarebbe la prova che i rapporti matrimoniali si siano incrinati a causa del comportamento di Ampelio.

L'oggettività dei fatti riportati non concede interpretazioni difformi da quella appena descritta e ancor di più appare temeraria l'azione promossa da Leonilde, la quale, nel disperato quanto biasimevole tentativo di ottenere un qualche vantaggio, si pone quale attrice di questo procedimento.

La formulazione dell'art 151 c.c. analizza la domanda di separazione personale dei coniugi, che trova la sua disciplina al primo comma di tale norma e la domanda di addebito prevista al secondo comma.

In particolare, se al primo comma del precitato articolo, la domanda di separazione dei coniugi suppone un riscontro oggettivo di situazioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita di coppia o, "*che possa recare grave pregiudizio alla educazione della prole*" e, come precisa la Cassazione (sent. 8106/2000) "*anche a prescindere dall'intenzione di uno o entrambi i coniugi*", affinché si possa dichiarare l'addebito è, invece, necessario vi sia da parte di uno o di entrambi i separandi un "*comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio*".

Il legislatore identifica quali doveri, quelli contenuti nell'art. 143 c.c., che specifica che dall'unione matrimoniale sorgono obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione alla perpetrazione degli obiettivi familiari e coabitazione. Detto elenco, non è limitato al solo disposto dell'art. 143 c.c., ma è suscettibile di un'interpretazione estensiva che muta al mutare dei tempi e del diritto vivo dato dalle pronunce giurisprudenziali delle corti superiori.

Il comportamento quindi di Leonilde si qualifica in totale violazione di quei principi appena ricordati, perché, in base al precitato art. 151 c.c. secondo

comma, questa ha palesato un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. In particolare, alla luce dei fatti narrati in precedenza, si scorgono seri dubbi sulla fedeltà e mancanza totale dell'assistenza morale e materiale, fatto dimostrato dall'abbandono della famiglia nel ristorante per seguire X.

Le mancanze di Leonilde si manifestano anche nell'abbandono del tetto ~~coniugale~~ [#] quando, più volte, per divergenze con i propri familiari, si allontanava per giorni interi senza dare notizia a questi di dove e con chi ⁹ fosse e cosa stesse facendo.

Di grande utilità viene ad essere la pronuncia della Corte di Cassazione secondo la quale *“qualora vi sia accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà, che ha determinato la rottura del menage coniugale, ciò comporta la possibilità dell'addebito della separazione a carico di colui che ha posto in essere tale violazione”* (Cass. Civ. sez. I, 12.03.2004, n. 5090) e ancora *“l'addebito può essere pronunciato solo se la violazione dei doveri coniugali ex art. 143 c.c. è causa diretta della crisi tra i coniugi”* (Cass. civ. sez. I, 25.03.2003).

Alla luce di queste pronunce, avendo Leonilde coscientemente deciso di proseguire la propria relazione con X, nonostante le fosse stato chiesto esplicitamente di troncarla, ed essendo questa al corrente del grave pregiudizio che arrecava, non solo al marito, ma alla stessa famiglia, essa ha consapevolmente determinato una situazione di intollerabilità della convivenza e quindi la prova, per dichiarare la separazione con addebito nei suoi confronti, risulta pienamente raggiunta!

Il sillogismo legale si compone poi anche di un'altra pronuncia che completa il quadro appena descritto. Il comportamento di Ampelio, accusato di aver appellato Leonilde in modo poco garbato, trova giustificazione negli atteggiamenti consapevoli e provocatori della moglie, infatti: l'autorità giudicante sarà chiamata a valutare le condotte di entrambi i coniugi "**onde verificare se il comportamento dell'uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite in quello dell'altro**" (Cass. Civ. 21.08.1997 n. 78179).

Gli epiteti utilizzati da Ampelio nei confronti della moglie trovano spiegazione, quindi, nell'atteggiamento di Leonilde che, con le continue e volontarie provocazioni promosse nei confronti del marito e dell'onorabilità sua e della famiglia, esasperandolo, lo hanno indotto ad un siffatto comportamento.

La palese infedeltà di Leonilde non investe solo la fine del rapporto di convivenza con Ampelio quale elemento in più di una relazione già in crisi, ma è il vero e proprio fatto determinante la rottura del coniugio, rottura direttamente legata ad un rapporto di causalità tra infedeltà e intolleranza della convivenza.

Sorge, a questo punto, il dubbio che l'impulso di parte a promuovere questa separazione giudiziale sia dovuto all'interesse di Leonilde di emanciparsi dal marito quanto prima, per cominciare, anche in regime di separazione, una relazione più libera con l'amante X, comportamento questo assolutamente deprecabile!

Considerando, poi, l'assegnazione della casa coniugale, questa, nonostante risulti cointestata ad entrambi i coniugi, materialmente è stata acquistata con le sole sostanze del marito, anche perché Leonilde non ha mai lavorato e, stante il fatto che ogni lavoro di casa è sempre stato svolto dalla domestica, la moglie non ha mai contribuito al menage familiare in alcun modo.

Di quanto detto esistono le documentazioni dei movimenti bancari che hanno portato all'acquisto dell'immobile cointestato, movimenti relativi ai soli conti di Ampelio (doc. 5). Ci si riserva, inoltre, in fase istruttoria, di fornire ogni prova riguardante la presenza ed il contratto di lavoro della collaboratrice familiare, documenti che attestano, *de facto*, che Leonilde non ha mai contribuito attivamente ad alcun incombente familiare.

Inoltre, nonostante il figlio sia maggiorenne, questi vive ancora con i genitori nella casa coniugale ed ha manifestato in modo inequivocabile l'intenzione di rimanere in regime di convivenza col padre e non con la madre, con la quale il rapporto si è irrimediabilmente incrinato.

L'eventuale assegnazione della casa coniugale a Leonilde, comporterebbe, quindi, l'inevitabile trasferimento di marito e figlio della ricorrente in altro alloggio. Nonostante il dubbio dal punto di vista morale di un'eventualità come quella appena paventata, stante il fatto che, promuovendo Leonilde il ricorso per separazione, sarebbe quest'ultima a dover lasciare la casa coniugale, anche dal punto di vista legale sorgono notevoli dubbi sull'opportunità di concedere tale "regalia" proprio in virtù di quanto detto in materia di addebito!

Inoltre, come già precisato in precedenza, Leonilde non ha la possibilità di lamentare vessazioni dal punto di vista economico, avendo, Ampelio, sempre provveduto a tutto ciò che era necessario a condurre una vita dignitosa.

Se poi è vero, come afferma il procuratore avverso, che Leonilde è sprovvista di qualsiasi reddito, non altrettanto sprovvista è la stessa quando propone questa azione al fine di apparire quale vittima!

Nonostante la moglie non abbia mai nemmeno provato a lavorare, stante il fatto che, come precisato in precedenza, la stessa non svolgeva mansioni casalinghe perché era presente nella casa coniugale anche una domestica, il marito non le faceva pesare la situazione tanto che anche la parcella del precedente difensore di Leonilde era stata liquidata da Ampelio (Doc. 6).

Per quanto fin qui esposto e motivato, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE:

-Autorizzarsi i coniugi a vivere separati;

-Assegnarsi ad Ampelio la casa coniugale con tutti gli arredi ivi esistenti

stante il fatto che anche il figlio Meridio, nonostante la maggiore età, dichiara di non voler convivere con la madre;

~~#~~ -Dichiararsi l'addebito nei confronti di Leonilde per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e di conseguenza nulla corrispondersi alla stessa a titolo di mantenimento;

IN VIA RICONVENZIONALE:

*i provvedimenti
provvisori?*

~~#~~

-Addebitarsi la separazione alla moglie per avere leso la dignità di Ampelio, causandone, non solo danni qualificabili e quantificabili in un'ottica morale, ma anche economica, essendo lo stesso noto commerciante con clientela molto qualificata.

M

Riservata ogni altra produzione, allegazione e deduzione in via istruttoria.

Si producono i documenti sopra richiamati.

Milano, li 31 marzo 2010

Avv. Renato Cicerone

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Ampelio, nato a Salerno (SA) il 08.06.1938 e residente in Milano (MI), Via Roma n. 52/B, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, nomino l'Avv. Renato Cicerone a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio. Eleggo domicilio presso il suo studio in Milano (MI), P.zza Cavour n. 25. In ossequio al D. Lgs 28/10 dichiaro di essere stato informato della possibilità di avvalermi dell'istituto della conciliazione, nonché di avvalermi degli organismi di conciliazione. Dichiaro inoltre di aver ricevuto copia dell'informativa in merito al predetto istituto di conciliazione ed in merito alla legge 196/03 sulla privacy.

Ampelio

E' valida
Avv. Renato Cicerone
